

RISOLUZIONE N. 56/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi Fiscali

Roma, 6 settembre 2021

OGGETTO: *Istituzione delle causali contributo “E105” e “E106” per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense*

Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 si applicano, tra gli altri, anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (di seguito CASSA FORENSE).

Con la convenzione del 26 novembre 2020 stipulata tra l’Agenzia delle entrate e la Cassa Forense, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa.

Con nota prot. n. 177408 del 14 luglio 2021, la Cassa Forense ha richiesto l’istituzione di ulteriori causali contributo, rispetto alle causali già istituite con le risoluzioni n. 1/E dell’11 gennaio 2021 e n. 34/E del 21 maggio 2021.

Ciò premesso, si istituiscono le causali contributo di seguito indicate:

- **“E105” denominata “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi)”;**
- **“E106” denominata “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo”.**

In sede di compilazione del modello F24, le causali in argomento sono esposte nella sezione *“Altri enti previdenziali e assicurativi”* (secondo riquadro), nel campo *“causale contributo”*, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a debito versati”*, riportando:

- nel campo *“codice ente”*, il codice *“0013”*;

- nel campo “*codice sede*”, nessun valore;
- nel campo “*codice posizione*”, nessun valore;
- nel campo “*periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa*”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.

Si precisa che le suddette causali sono operativamente efficaci a decorrere dal **15 settembre 2021**.

IL DIRETTORE CENTRALE

Firmato digitalmente